

Allegato "B" ad atto rep. n. 71655/13549

STATUTO
"Fondazione Sergio Colombo"
PREAMBOLO

Ascolto e solidarietà, pace e giustizia sociale, partecipazione e responsabilità, gratuità e dono, accoglienza e condivisione, attenzione alla persona e dimensione educativa sono i valori di riferimento della "Fondazione Sergio Colombo", che viene costituita per volontà dell'Associazione del Volontariato di Arcore, nata nel 1984 e sviluppatasi sull'onda della lettera pastorale del Cardinale Carlo Maria Martini, "Farsi Prossimo".

Questi principi guida sono un impegno che la Fondazione deve rinnovare e trasmettere come tensione e testimonianza: nella dimensione dei rapporti personali e comunitari; nell'ambito territoriale, collegandosi con altre realtà del Terzo Settore ed operando con spirito di collaborazione con le Istituzioni Pubbliche; nella dimensione globale, per educare alla mondialità ed alla solidarietà internazionale.

Al centro dell'iniziativa della Fondazione deve essere posta "la persona" considerata nella sua dignità umana, portatrice di bisogni, ma anche di risorse e a pieno titolo "cittadino" con diritti e doveri.

La Fondazione pone quale requisito essenziale del suo operare il rispetto delle leggi e la trasparenza nello svolgimento di ogni attività. In particolare nella raccolta e nell'uso di donazioni e fondi (che dovranno essere improntati al rispetto dei principi sopra enunciati), nell'apertura all'esterno e nella disponibilità alla verifica della coerenza tra l'agire quotidiano ed i principi informativi della sua attività.

La Fondazione porta il nome di Sergio Colombo, presidente e padre dell'"Associazione del Volontariato Arcore".

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Sergio Colombo", con sede in Arcore alla via Trento e Trieste, 1.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.


Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

ARTICOLO 2
FINALITÀ

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale ed educativa, sanitaria e socio-sanitaria, promovendo il benessere fisico, morale e psicologico di persone in



difficoltà in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare riferimento ai disabili, agli anziani e ai minori.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) gestire direttamente o indirettamente spazi e strutture funzionali agli scopi di cui agli art. 2;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro

o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

ARTICOLO 6 FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


ARTICOLO 8 COMPONENTI DELLA FONDAZIONE

I Componenti della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore e Fondatori;
- Partecipanti.

ARTICOLO 9 FONDATORE PROMOTORE E FONDATORI

È Fondatore Promotore l'"Associazione del Volontariato Arcore", con sede in Arcore, Piazza della Chiesa n. 1.



Nel caso in cui il Fondatore Promotore deliberi di procedere al proprio scioglimento, di aggregarsi ad altri soggetti ovvero comunque di estinguersi, il medesimo potrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative ad esso spettanti previste dal presente statuto.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

ARTICOLO 10

PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

ARTICOLO 11

PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui al preambolo e all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 13

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- l'Organo di consulenza tecnico-contabile.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e competenze

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di componenti, da un minimo di cinque ad un massimo di otto.

La composizione sarà la seguente:

- a) fino a 5 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice Presidente, nominati dal Fondatore Promotore e per esso dal suo Consiglio Direttivo;
- b) fino a 3 componenti nominati dai Fondatori, con deliberazione comune adottata a maggioranza.

Il Consiglio così composto potrà cooptare fino ad altri due componenti, anche scegliendoli tra i partecipanti.


In tal caso, il Consiglio sarà composto al massimo da dieci componenti.

In ogni caso i membri di spettanza del Fondatore Promotore devono rappresentare almeno la metà dei componenti l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla



sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il preventivo economico-finanziario e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- istituire, ove opportuno, un Comitato Scientifico, determinandone numero dei componenti, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, acquisito il parere favorevole del Fondatore Promotore;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio d'Amministrazione può istituire, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso

il voto per delega.

ARTICOLO 15
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di consulenza tecnico-contabile. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza del Fondatore Promotore. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 16
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Fondatore Promotore.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.



In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano di età. In tal caso in presenza di parità il voto del Vice Presidente varrà il doppio.

ARTICOLO 17

ORGANO DI CONSULENZA TECNICO-CONTABILE

L'Organo di consulenza tecnico contabile, nominato dal Fondatore Promotore, è organo monocratico di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile. L'Organo di consulenza tecnico-contabile può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

ARTICOLO 18

SCIoglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, acquisito il parere favorevole del Fondatore Promotore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

L'utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere disciplinate le modalità di utilizzazione del bene medesimo.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 20

NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.TO ALDO LONGONI

FRANCESCO FLORIAN, Teste

LISA DELLUPI, Teste

ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

ALLEGATO "e" ALL'ATTO REP. N° 71655/13549

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

28 GENNAIO 2008

Oggi, 28 gennaio 2008, alle ore 21,00 presso la sede legale di P.zza della Chiesa 1 – Arcore, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Associazione del Volontariato Arcore per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 – Discussione in ordine alla designazione degli organi della Fondazione Sergio Colombo

Sono presenti i Consiglieri :

Ivano Cortinovis - Presidente

Stefano Viganò - Vice presidente

Antonia Zappa

Avv. Ernesto Migliavacca

Dott. Aldo Longoni

Ezio Centinara

Marzio Teruzzi

Everardo Galbiati

Roberto Dassie

Rosa Luigia Mandelli

Maria Carmen Casiraghi

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo aver constatato e fatto constatare la validità della seduta, invita la Sig.ra Carmen Casiraghi a fungere da segretaria, ottenendo l'approvazione dei Consiglieri.



Il Presidente facendo riferimento alla decisione dell'Assemblea del 10.12.2007 apre la discussione in ordine alle nomine dei componenti degli organi della costituenda Fondazione Sergio Colombo.

Dopo ampia discussione il Consiglio designa i seguenti componenti:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente : Aldo Longoni con facoltà di nominare sé stesso per la carica in sede di atto costitutivo della Fondazione

Vice Presidente : Ivano Cortinovis

Consiglieri : Antonia Zappa, Ernesto Migliavacca

conferendo al su citato Sig. Aldo Longoni, che interverrà all'atto costitutivo, la facoltà di nominarli già in quella sede.


ORGANO DI CONSULENZA TECNICO-CONTABILE

Dott. Massimo Trolese


con medesima facoltà di nomina al Sig. Aldo Longoni in sede di atto costitutivo.


Esaurito l'argomento all'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 23.00.

Il Segretario

Carmen Casiraghi


Il Presidente

Ivano Cortinovis




Repertorio N. 71654

Io sottoscritto **Dottor ENRICO BELLEZZA** Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano

ATTESTO


che la presente copia fotostatica riprodotta è conforme all'originale documento composto da due fogli, esibitomi del signor:

- **LONGONI ALDO**, nato ad Arcore il 5 ottobre 1936, domiciliato ad Arcore, piazza della Chiesa n. 1, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Milano Corso Venezia n. 18, li ventisette febbraio duemilaotto

[Handwritten signature]

0 1 07 137887 074 4
REPERTORIO N. 71654
NOTAIO ENRICO BELLEZZA
CORSO VENEZIA N. 18
MILANO
27/02/2008 18.49.17
88085385202025088
0001-000004
000498451
00023300



Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme
marginali, che si rilascia su richiesta di parte in carta
libera per gli usi consentiti dalla legge

Milano, li 3 aprile 2008

